



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3300

Seduta del 30/06/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Martina Cambiaghi

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA "È DI NUOVO SPORT" – ANNO 2020, AI SENSI DELLA DGR 3199 DEL 3 GIUGNO 2020

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Simone Rasetti

Il Dirigente Marco Cassin

L'atto si compone di 42 pagine

di cui 35 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la legge regionale n. 26/2014 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna” ed in particolare:
 - o l’art. 1 il quale prevede che la Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di inclusione ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di discriminazione, di promozione delle pari opportunità, di prevenzione e cura;
 - o l’art. 3, comma 2, lett. e) che prevede il sostegno e la promozione delle attività dell’associazionismo e del volontariato in ambito sportivo;
 - o l’art. 16 “Clausola valutativa”, comma 1, lettera d) ai fini della verifica del numero di iscritti ad associazioni o società sportive;
- la legge n. 241/1990 che all’art. 12 recita: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
- la legge regionale n. 1/2012, che dispone all’art. 8 che, ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018 e aggiornato con nota del DEFR con DGR 2342 del 30/10/2019 e con risoluzione n. 28 approvata con deliberazione del Consiglio 766 del 26/11/2019 che prevede il sostegno all’attività ordinaria e continuativa svolta dal sistema sportivo lombardo in virtù del ruolo di riferimento territoriale per la diffusione dello sport per tutti i cittadini (R.A. 105.econ.6.1 “Sostegno al sistema sportivo lombardo”);
- la DCR n. XI/188 del 13 novembre 2018 “Linee guida e priorità d’intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della L.R. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)” prevede, tra le priorità di intervento dell’obiettivo generale b) “Promozione e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- sostegno del sistema sportivo", di sostenere l'attività ordinaria e continuativa del sistema sportivo, anche con riferimento agli sport paralimpici;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti De Minimis con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti De Minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
 - la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);

RICHIAMATA la DGR 3199 del 3 giugno 2020 con la quale è stata approvata la misura urgente "E' di nuovo sport", relativa alla concessione di contributi a sostegno dei Comitati/delegazioni regionali e delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) post emergenza epidemiologica da Covid-19 - anno 2020, con una dotazione finanziaria pari a euro 2.708.645,00 a carico di Regione Lombardia;

DATO ATTO che la sopracitata DGR 3199/2020 ha stabilito di demandare a successiva deliberazione l'approvazione di un Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e le modalità per l'attuazione della misura congiunta "È di nuovo sport" – anno 2020;

CONSIDERATO che a tale scopo sono stati definiti e condivisi il testo di un Accordo di collaborazione e del relativo strumento attuativo, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ATTESO che in data 23 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo ha espresso parere positivo in merito alla sottoscrizione del suddetto Accordo di Collaborazione con Regione Lombardia, contenente la bozza di Accordo di contitolarità ex art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, destinando all'iniziativa congiunta "E' di nuovo sport" – anno 2020, un importo pari a euro 1.000.000,00;

DATO ATTO che, a seguito delle verifiche con i rispettivi uffici competenti è stato definito l'Accordo di contitolarità ex art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO pertanto di incrementare la dotazione finanziaria destinata alla misura



Regione Lombardia

LA GIUNTA

“E’ di nuovo sport” – anno 2020, di cui alla DGR 3199 del 3 giugno 2020, per un importo pari a euro 1.076.724,00 derivanti da:

- euro 1.000.000,00 quale cofinanziamento della Fondazione Cariplo;
- euro 76.724,00 quali ulteriori risorse di Regione Lombardia;

DATO ATTO che:

- l’incremento della dotazione finanziaria sopra quantificata, messo a disposizione da Regione Lombardia e pari a euro 76.724,00, trova copertura sull’esercizio 2020 del capitolo 6.01.104.7853 “Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva”;
- la dotazione finanziaria complessiva destinata alla misura “È di nuovo sport” – anno 2020 è pari a euro 3.785.369,00, di cui 2.785.369,00 a carico di Regione Lombardia e 1.000.000,00 a carico di Fondazione Cariplo;
- le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia, pari a euro 2.785.369,00, sono ripartite come segue:
 - o euro 2.363.546,00 sul capitolo 6.01.104.7853 “Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva”, di cui 183.546,00 euro sull’esercizio finanziario 2020 e 2.180.000,00 euro sull’esercizio finanziario 2021, che presentano la necessaria disponibilità di competenza;
 - o euro 421.823,00 sul capitolo 6.01.104.7851 “Trasferimenti alle amministrazioni centrali dello stato per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva”, di cui 321.823,00 euro sull’esercizio finanziario 2020 e 100.000,00 sull’esercizio finanziario 2021, che presentano la necessaria disponibilità di competenza;
- sulla base di ulteriori disponibilità finanziarie del Bilancio regionale per la misura in oggetto, le risorse di cui al presente provvedimento potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

STABILITO che:

- sarà necessario valutare caso per caso se il contributo richiesto rientri negli aiuti di stato concessi in regime “De Minimis” o se non rilevi in materia di aiuti di stato per assenza della contestuale condizione di attività a carattere economico e di rilevanza non locale;
- per i potenziali beneficiari per i quali si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, gli stessi si configurino, per la parte di cofinanziamento regionale, come regimi di aiuto, e saranno assegnati in applicazione del Regolamento n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di stato "De Minimis" con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti "De Minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controllo), che si applica fino al 31 dicembre 2020;

VISTI:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;
- il decreto ministeriale 115/2017 del 31/5/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che per gli aiuti concessi in regime "De Minimis" la competente UO "Sostegno al sistema sportivo" della Direzione Generale Sport e Giovani procederà pertanto agli obblighi di verifica e di registrazione di cui al DM 115/17, con particolare riferimento agli artt. 8, 9, 14 e 15 per le finalità di cui all'art. 17;

RITENUTO di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Giovani l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione, entro 30 giorni dall'approvazione della stessa;

VISTI:

- la l.r. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;
- la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

AD UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare:
 - lo schema di Accordo di collaborazione fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e il relativo strumento attuativo, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - l'Accordo di contitolarità ex art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di incrementare la dotazione finanziaria destinata alla misura "E' di nuovo sport" – anno 2020, di cui alla DGR 3199 del 3 giugno 2020, per un importo pari a euro 1.076.724,00 derivanti da:
 - euro 1.000.000,00 quale cofinanziamento della Fondazione Cariplo;
 - euro 76.724,00 quali ulteriori risorse di Regione Lombardia;

3. di dare pertanto atto che:
 - la dotazione finanziaria complessiva destinata alla misura "È di nuovo sport" – anno 2020 è pari a complessivi euro 3.785.369,00, di cui 2.785.369,00 a carico di Regione Lombardia e 1.000.000,00 a carico di Fondazione Cariplo;
 - le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia, pari a euro 2.785.369,00, sono ripartite come segue:
 - o euro 2.363.546,00 sul capitolo 6.01.104.7853 "Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva", di cui 183.546,00 euro sull'esercizio finanziario 2020 e 2.180.000,00 euro sull'esercizio finanziario 2021, che presentano la necessaria disponibilità di competenza;
 - o euro 421.823,00 sul capitolo 6.01.104.7851 "Trasferimenti alle amministrazioni centrali dello stato per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva", di cui 321.823,00 euro sull'esercizio finanziario 2020 e 100.000,00 sull'esercizio finanziario 2021, che presentano la necessaria disponibilità di competenza;
 - sulla base di ulteriori disponibilità finanziarie del Bilancio regionale per la misura in oggetto, le risorse di cui al presente provvedimento



Regione Lombardia

LA GIUNTA

potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

4. di prevedere che, per i potenziali beneficiari per i quali si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, i contributi oggetto del Bando congiunto saranno concessi, per la parte di cofinanziamento regionale, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "De Minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "De Minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
5. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale Sport e Giovani la sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto 1;
6. di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Sport e Giovani:
 - l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
 - la cura degli adempimenti in tema di pubblicità per la trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia, nonché nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato 1

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO LOMBARDO ATTRAVERSO IL BANDO CONGIUNTO "È di nuovo sport" - Anno 2020

L'anno 2020, il mese di _____, il giorno _____, la Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. 80050050154, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Sport e Giovani, Dott. Simone Rasetti, di seguito denominata "Regione";
la Fondazione Cariplo, con sede in Milano, Via Manin n. 23, C.F. n. 00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, rappresentata dal _____ di seguito denominata "Fondazione";

di seguito congiuntamente le "Parti",

premesso che

- a) la Fondazione è una fondazione di origine bancaria e persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche;
- b) la Legge Regionale 1° ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", all'art. 1 riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive e all'art. 3, comma 2, lett. e) prevede il sostegno e la promozione delle attività dell'associazionismo e del volontariato in ambito sportivo;
- c) il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018, prevede il sostegno all'attività ordinaria e continuativa svolta dal sistema sportivo lombardo in virtù del ruolo di riferimento territoriale per la diffusione dello sport per tutti i cittadini (R.A. 105.econ.6.1);
- d) la DCR n. XI/188 del 13 novembre 2018 "Linee guida e priorità d'intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della L.R. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)" prevede, tra le priorità di intervento dell'obiettivo generale b) "Promozione e sostegno del sistema sportivo", di sostenere l'attività ordinaria e continuativa del sistema sportivo, anche con riferimento agli sport paralimpici;
- e) la Regione e la Fondazione hanno avviato nel 2015 una collaborazione per il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva fra i giovani, proponendo quattro edizioni del bando congiunto "Lo Sport: un'occasione per crescere insieme" (anno 2015, anno 2016, anno 2018 e anno 2019);
- f) l'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19 ha duramente colpito il sistema sportivo lombardo; gli enti sportivi, infatti, nonostante la sospensione dell'attività sportiva prevista ai sensi del DPCM 08/03/2020 hanno comunque dovuto sostenere spese e costi di gestione e subito una significativa riduzione delle entrate;
- g) la DGR 3199 del 3 giugno 2020 ha approvato la misura urgente "E' di nuovo sport", relativa alla concessione di contributi a sostegno dei Comitati/delegazioni regionali e delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) post emergenza epidemiologica da Covid-19 - anno 2020;
- h) la Fondazione intende destinare le risorse inizialmente stanziati per sostenere percorsi di crescita e inclusione di bambini e di giovani attraverso pratiche sportive, a sostegno degli enti sportivi la cui operatività è stata colpita dalla emergenza sanitaria;
- i) le Parti, nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali, intendono confermare il loro impegno verso lo sport e rinnovare la loro collaborazione attraverso la pubblicazione di un bando congiunto, finalizzato a sostenere la ripresa del sistema sportivo lombardo;
- j) le Parti intendono, in particolare, valorizzare lo sport quale elemento di inclusione e coesione sociale, essenziale nel sostegno alla crescita della persona, e supportare gli enti sportivi lombardi nella gestione dei costi per la ripartenza (si pensi alle operazioni di sanificazione e igienizzazione, nonché a tutte le modifiche organizzative per garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalle normative nazionali e regionali);
- k) le Parti intendono, con il presente Accordo, disciplinare le modalità di collaborazione per la realizzazione del predetto bando congiunto;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Sono allegati al presente Accordo:

- sub 1: bando “È di nuovo sport” – Anno 2020;
- sub 2: l'accordo sulla contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (EU) 2016/769.

Articolo 2 – Finalità e obiettivi

1. Le Parti, attraverso un impegno comune, coerentemente con le finalità di cui alla lettera j) delle premesse, intendono avviare un'iniziativa congiunta volta a sostenere la ripresa del sistema sportivo lombardo.
2. Le Parti hanno identificato, nel bando congiunto, lo strumento funzionale al perseguimento dei fini di cui sopra e hanno formulato, di comune accordo, il testo del bando “È di nuovo sport” – Anno 2020 (di seguito il “Bando”), allegato al presente Accordo, con il quale intendono supportare la sopravvivenza delle organizzazioni sportive attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto (di seguito “Contributi”).
3. Le Parti, attraverso il Bando, intendono:
 - salvaguardare il diritto allo sport per tutti, anche grazie alla tutela della rappresentatività di tutte le discipline sportive e della capillare presenza delle associazioni e società sportive dilettantistiche sul territorio lombardo;
 - sostenere l'esercizio della pratica sportiva per tutta la cittadinanza, con conseguenti benefici fisici, relazionali e cognitivi, nonché di prevenzione sanitaria;
 - promuovere il valore inclusivo dello sport e la sua capacità di contribuire alla creazione di un tessuto sociale accogliente e collaborativo;
 - valorizzare le associazioni e società sportive dilettantistiche quale parte integrante e fondamentale della comunità, grazie al valore formativo-educativo dell'attività motoria, in special modo per bambini e giovani, e alla connessa capacità di promuovere stili di vita sani e attivi e di contrastare i comportamenti devianti.
4. Il Bando prevede due linee di intervento, di cui una a supporto di Comitati e Delegazioni e una a supporto delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche come meglio specificato all'articolo 3 e all'articolo 5.

Articolo 3 – Destinatari del Bando

1. Nell'ambito del Bando, le Parti intendono sostenere:
 - i Comitati e le Delegazioni regionali della Lombardia di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico);
 - le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) senza scopo di lucro iscritte al registro CONI o sezione parallela CIP e con sede legale e/o operativa in Regione Lombardia.

Articolo 4 – Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano a:
 - a) collaborare per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo e a compiere, oltre a quelle specificatamente indicate, ogni altra attività dovuta secondo criteri di correttezza e buona fede;
 - b) comunicare reciprocamente ogni notizia rilevante ai fini della realizzazione del presente Accordo;
 - c) pubblicare, nelle modalità che saranno più avanti indicate, il testo del Bando entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
 - d) eseguire attività di valutazione dei progetti pervenuti nei termini più avanti dettagliati e attribuire un punteggio a ciascuna domanda di contributo secondo i criteri specificati nel Bando predisponendo, per ciascuna linea di intervento, le graduatorie delle domande pervenute;

- e) procedere all'adozione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria e della concessione dei contributi da parte dei rispettivi organi competenti entro il 30 ottobre 2020;
- f) erogare i contributi secondo le modalità descritte al successivo articolo 8, fino alla concorrenza massima dello stanziamento messo a disposizione da ciascuna di esse.

Articolo 5 – Dotazione finanziaria

1. Le Parti si impegnano a destinare al Bando uno stanziamento di complessivi euro 3.785.369,00, con assunzione dei seguenti rispettivi impegni:
 - quanto alla Regione, 2.785.369,00 euro;
 - quanto alla Fondazione, 1.000.000,00 euro.
2. La dotazione finanziaria complessiva è così ripartita:
 - Linea1: euro 100.000 per Comitati/Delegazioni.
 - Linea 2: euro 3.685.369,00 per ASD/SSD di cui:
 - o euro 2.535.369,00 per ASD/SSD affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con ulteriore riparto tra le federazioni, sulla base dei dati forniti da CONI Lombardia;
 - o euro 1.000.000,00 per ASD/SSD affiliate a Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS);
 - o euro 150.000,00 per ASD/SSD del mondo paralimpico.
3. Regione Lombardia si riserva la facoltà di incrementare la propria dotazione finanziaria qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse a Bilancio, senza che ciò comporti analogo impegno per la Fondazione.

Articolo 6 – Presentazione delle domande e assegnazione del contributo

4. Le Parti convengono che il Bando sarà pubblicato sul BURL, sul sito www.regione.lombardia.it sezione Bandi e sul sito www.fondazionecariplo.it.
5. Per la presentazione delle domande, la successiva istruttoria e la fase di rendicontazione verrà utilizzata unicamente la piattaforma informatica “Bandi Online” messa a disposizione da Regione Lombardia e di cui la stessa garantisce la piena funzionalità.
6. La Regione si impegna a mettere a disposizione della Fondazione le credenziali per accedere alla piattaforma da remoto, visualizzare tutto il materiale caricato dagli enti, garantire le attività di istruttoria e la verifica della rendicontazione. La Regione assicura altresì la produzione, attraverso la piattaforma e secondo le specifiche che saranno concordate dai referenti incaricati dalla Fondazione per il Bando, di adeguata reportistica per il Consiglio di amministrazione di Fondazione Cariplo.
7. Le Parti stabiliscono che l'istruttoria delle proposte pervenute si articolerà nelle seguenti fasi:
 - a) valutazione di ammissibilità: verifica della ammissibilità formale degli enti proposti a contributo, coerentemente con quanto stabilito nel bando;
 - b) valutazione di merito: effettuata applicando i criteri dettagliati nel bando:Al termine delle attività di valutazione, meglio descritte nell'articolo successivo, le Parti saranno in grado di determinare le graduatorie per ognuna delle linee del bando.
8. Il contributo potrà essere concesso esclusivamente ai soggetti che soddisfano i requisiti di ammissibilità e i criteri di merito previsti dal Bando.

Articolo 7 – Attività di valutazione

1. L'istruttoria delle domande di contributo pervenute nell'ambito del Bando sarà svolta dai referenti del Bando incaricati da ciascuna delle Parti e successivamente condivisa con una Commissione paritetica (di seguito “Commissione”) composta da quattro membri, di cui due designati dalla Regione e due dalla Fondazione. I componenti di spettanza della Regione saranno nominati con atto del Dirigente competente.

2. La Commissione opera secondo criteri di collegialità; le decisioni della Commissione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Gli esiti della valutazione saranno sintetizzati nelle graduatorie contenenti la proposta di assegnazione dei contributi.
3. Le Parti stabiliscono 3 importi fissi quali contributi concedibili: 6.000,00 euro, 8.000,00 euro e 10.000,00 euro. Il contributo concesso, in ogni caso, non potrà essere superiore al 70% delle spese ammissibili. Qualora dalle singole graduatorie dovessero risultare residui inferiori a 6.000,00 euro, il contributo concesso al fine di dare fondo alle risorse disponibili, non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro.
4. L'approvazione delle graduatorie e la conseguente assegnazione dei contributi nei termini e nelle modalità previsti dal Bando saranno rimesse agli organi competenti di ciascuna delle Parti.

Articolo 8 – Liquidazione dei contributi e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione dei contributi assegnati avverrà con le seguenti modalità:
 - l'anticipazione, per un importo almeno pari al 30% del contributo assegnato, sarà erogata a valere sulle risorse stanziare da Regione Lombardia fino a concorrenza della propria dotazione finanziaria per l'anno 2020 e ad esaurimento delle risorse stanziare da Fondazione Cariplo. L'ammontare complessivo delle risorse che saranno destinate a titolo di anticipazione verrà definito in sede di approvazione delle graduatorie, una volta che la Regione Lombardia avrà comunicato l'eventuale disponibilità di risorse aggiuntive, come previsto nel comma 3 dell'Art.5;
 - il saldo sarà erogato a valere sulla disponibilità delle risorse stanziare da Regione Lombardia per l'anno 2021, a fronte della verifica della rendicontazione delle spese sostenute. L'esame dei rendiconti e della documentazione di supporto sarà curato dalla Unità Organizzativa competente di Regione. Gli uffici competenti predisporranno la proposta di erogazione che dovrà essere validata in ogni caso dai componenti della Commissione paritetica prima della relativa liquidazione.
2. La rendicontazione delle spese sostenute, a cura dei soggetti beneficiari, avverrà sulla piattaforma Bandi Online, nel rispetto delle regole di rendicontazione stabilite nel Bando. In particolare, le parti concordano quanto segue:
 - a. la rendicontazione delle spese dovrà essere presentata a partire dal 4 gennaio 2021 ed entro e non oltre il 3 febbraio 2021, pena la decadenza dal contributo;
 - b. potranno essere rendicontate solo le spese ammissibili ai sensi del Bando, relative a giustificativi di spesa intestati al soggetto beneficiario, con data compresa fra il 1° settembre 2019 e il 15 settembre 2020. Al momento della presentazione della rendicontazione le spese dovranno risultare effettivamente quietanzate dal soggetto beneficiario;
 - c. Il contributo effettivamente erogabile potrà essere rideterminato a seguito di verifica della rendicontazione, fermo restando che non potrà essere inferiore a 1.000 euro;
 - d. non è ammessa l'autocertificazione delle spese, né dei pagamenti;
 - e. saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati dai beneficiari per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L.136/2010, art.3, comma 1 e 3 e successive modificazioni).
3. Le Parti indicano, quali referenti delle attività di gestione e rendicontazione dei contributi: per la Fondazione il Direttore pro tempore dell'Area Gestione Erogativa; per la Regione, il Dirigente pro tempore della UO Unità Organizzativa Sostegno al sistema sportivo.

Articolo 9 – Controlli

1. Le Parti verificheranno, anche autonomamente, la conformità delle dichiarazioni rese in sede di adesione. I controlli verranno effettuati a campione e riguarderanno una percentuale non inferiore al 15% delle domande proposte a contributo. Le Parti verificheranno la conformità dei giustificativi di spesa presentati in sede di rendicontazione. Tali controlli potranno essere svolti su base documentale o, laddove necessario, presso la sede del soggetto beneficiario.
2. Le risultanze delle verifiche saranno portate a conoscenza della Commissione. Se necessario, le Parti adotteranno i conseguenti provvedimenti in ordine ai contributi concessi. Eventuali somme dovute dai beneficiari saranno restituite alla Parte che aveva erogato il contributo.

Articolo 10 – Comunicazione

1. Le Parti definiranno congiuntamente un'immagine coordinata per il Bando e le iniziative di comunicazione ad esso riferibili, impegnandosi reciprocamente a garantire adeguata visibilità per entrambe.
2. Le Parti potranno effettuare azioni di diffusione del Bando anche in autonomia, purché acquisiscano il consenso dell'altra Parte.

Articolo 11 – Titolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679

1. In relazione alle attività previste dal presente Protocollo e in particolare a quelle che saranno realizzate nell'ambito del Bando, le Parti si definiscono, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (EU) 2016/679, contitolari del trattamento dei dati personali.
2. I contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati e si impegnano, in solido, ad eseguire e a mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali. In particolare, i contitolari convengono, la formulazione dell'informativa da sottoporre agli enti proponenti allegata al Bando.
3. Qualora i contitolari demandassero a soggetti esterni, per proprio conto, il trattamento di dati personali acquisiti nell'ambito del Bando, gli stessi si impegnano a nominare tali soggetti quali "responsabili esterni del trattamento" ai sensi dell'art 28 del Regolamento (EU) 2016/679, adottando tutte le opportune formalità e cautele.
4. Regione Lombardia, in qualità di soggetto proprietario della piattaforma "Bandi Online" utilizzata per la presentazione delle domande del Bando e della relativa gestione, è responsabile della gestione della sicurezza informatica dei dati riportati in piattaforma.

Articolo 12 – Durata

1. Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 31 maggio 2021 o comunque sino al completamento delle attività di erogazione delle risorse assegnate con le procedure previste nel Bando e di quanto previsto nel presente Accordo.

Articolo 13 – Modello 231

1. Le Parti si danno atto che la Fondazione ha approvato, nei termini di cui ai documenti disponibili sul sito internet www.fondazionecariplo.it, un Codice Etico ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche solo il "Modello") atto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti previsti nel D.Lgs 231/01.
2. L'esecuzione del presente Accordo, da parte di ciascuna delle Parti, dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni di cui al Codice Etico e al Modello adottati dalla Fondazione.
3. Eventuali atti, fatti o comportamenti che, nel corso dell'esecuzione del contratto, indurranno a ritenere commesso uno dei reati e/o degli illeciti contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001, o risulteranno contrari a quanto previsto nel Modello o nel Codice Etico della Fondazione, dovranno essere segnalati all'Organismo di Vigilanza tramite mail all'indirizzo organismodivigilanza@fondazionecariplo.it oppure tramite raccomandata da trasmettere presso la sede della Fondazione.
4. Resta inteso che eventuali violazioni di quanto contenuto nel Modello o nel Codice Etico saranno ritenute un grave inadempimento contrattuale e autorizzeranno la Fondazione a risolvere il presente contratto; ogni comunicazione a riguardo sarà inviata a mezzo raccomandata a/r o via PEC o con qualunque altro mezzo idoneo ad accertare l'effettiva ricezione da parte del destinatario. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione, da parte del destinatario, della comunicazione. Resta sempre fermo il diritto della Fondazione di agire per ottenere il risarcimento di eventuali danni

Articolo 14 – Covid-19

1. Le Parti sono consapevoli che, in ragione dell'epidemia Co-vid-19, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 luglio 2020 e sono state adottate misure di contenimento suscettibili di proroghe e integrazioni.
2. Le Parti si danno atto che, in ragione del predetto stato di emergenza e delle conseguenti misure di contenimento, le disposizioni di cui al presente Accordo e le modalità di esecuzione del Bando potrebbero subire delle variazioni. Per questo motivo, ogni parte si impegna a comunicare all'altra, tempestivamente e per iscritto, in presenza di comprovati impedimenti connessi allo stato di emergenza e/o derivanti dal rispetto delle misure di contenimento, l'impossibilità, parziale o assoluta, di eseguire le attività di cui al presente Accordo.

Articolo 15 – Disposizioni generali

1. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Accordo non sarà valida né vincolante, ove non risulti per iscritto da atto dei rispettivi organi deliberativi, fatte salve eventuali modifiche di carattere operativo ed attuativo che potranno essere condivise dalle Parti, ferma restando la possibilità di cessazione dell'Accordo con scioglimento concordato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, _____ 2020

Per la Giunta Regionale della Lombardia
Il Direttore Generale della DG Sport e Giovani
Simone Rasetti

Per la Fondazione Cariplo
Il Direttore Generale
Sergio Urbani

BANDO CONGIUNTO REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO

“È DI NUOVO SPORT” – ANNO 2020

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	8
A.1 Finalità e obiettivi.....	8
A.2 Riferimenti normativi	9
A.3 Soggetti beneficiari.....	10
A.4 Dotazione finanziaria	11
B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	12
B.1 Caratteristiche dell’agevolazione	12
B.1.a. Regime di aiuto	12
B.2 Domande finanziabili	13
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità.....	13
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	14
C.1 Presentazione delle domande.....	14
C.1.a. Documenti necessari per presentare la domanda.....	14
C.2 Istruttoria.....	15
C.2.a. Modalità e tempi del processo	15
C.2.b. Valutazione delle domande	15
C.2.c. Integrazione documentale	24
C.2.d. Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria	24
C.3 Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione.....	24
C.3.a. Adempimenti post concessione	24
C.3.b. Caratteristiche della fase di rendicontazione	25
D. DISPOSIZIONI FINALI	26
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	26
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	26
D.3 Ispezioni e controlli.....	27
D.4 Monitoraggio dei risultati	27
D.5 Responsabile del procedimento	27
D.6 Trattamento dati personali.....	28
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti.....	28
D.8 Diritto di accesso agli atti.....	30
D.9 Sintesi tempistiche Bando.....	31
D.10 Allegati/Informative e Istruzioni [omissis].....	32

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Il bando intende sostenere il rilancio dell'attività ordinaria svolta dal Sistema Sportivo Lombardo, la cui operatività è stata duramente colpita dalla emergenza sanitaria COVID-19, con compromissione dell'importante ruolo territoriale di promozione di iniziative, di diffusione dello sport per tutti i cittadini, di facilitazione dell'inclusione e coesione sociale, oltre che di sostegno alla crescita della persona e all'adozione di stili di vita sani.

In particolare, il bando ha l'obiettivo di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, nonostante la sospensione dell'attività sportiva prevista dal DPCM 08/03/2020, hanno dovuto sostenere numerose spese di carattere ordinario e, parallelamente, hanno visto ridotte significativamente le proprie entrate.

Questa situazione di difficoltà sarà altresì aggravata dai costi straordinari relativi legati agli adempimenti necessari per la ripartenza, come ad esempio le operazioni di sanificazione e le necessarie modifiche organizzative per ottemperare alle disposizioni fornite dallo Stato in termini di distanziamento sociale da garantire, numero massimo dei partecipanti ai corsi sportivi, ecc.

A tal fine verranno attivate due linee di intervento:

Linea 1 per i "Comitati/Delegazioni regionali", senza scopo di lucro, aventi sede legale o operativa in Lombardia, attestata da Visura dell'Agenzia delle Entrate, appartenenti a:

- Federazioni Sportive Nazionali (FSN);
- Discipline Sportive Associate (DSA);
- Enti di Promozione Sportiva (EPS);
- Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP);
- Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP);
- Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP);
- Enti di Promozione Sportiva Paralimpici (EPSP).

Linea 2 per le "ASD/SSD lombarde", senza scopo di lucro, aventi sede legale o operativa in Lombardia, attestata da Visura dell'Agenzia delle Entrate, con le seguenti caratteristiche:

- iscrizione al Registro CONI con affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN);
- iscrizione al Registro CONI con affiliazione a Discipline Sportive Associate (DSA) o ad Enti di Promozione Sportiva (EPS);
- iscrizione al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) con affiliazione a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) o ad Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP).

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi del presente bando sono:

- la Legge Regionale 1° ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna" e in particolare i seguenti articoli:
 - o l'art. 1 "Oggetto e finalità", nel quale vengono evidenziate l'importanza della pratica sportiva e della diffusione della cultura sportiva anche in contesti montani;
 - o l'art. 16 "Clausola valutativa", comma 1, lettera d) ai fini della verifica del numero di iscritti ad associazioni o società sportive;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018, prevede il sostegno all'attività ordinaria e continuativa svolta dal sistema sportivo lombardo in virtù del ruolo di riferimento territoriale per la diffusione dello sport per tutti i cittadini (R.A. 105.econ.6.1);
- la DCR n. XI/188 del 13 novembre 2018 "Linee guida e priorità d'intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della L.R. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)" prevede, tra le priorità di intervento dell'obiettivo generale b) "Promozione e sostegno del sistema sportivo", di sostenere l'attività ordinaria e continuativa del sistema sportivo, anche con riferimento agli sport paralimpici;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e i successivi DPCM attuativi;
- il DPCM 26 aprile 2020, che prevede, tra l'altro, misure urgenti di contenimento del contagio applicate all'attività sportiva, e l'emanazione di apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volte a consentire la graduale ripresa delle attività sportive, ed in particolare delle sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, previo adeguamento alle presenti linee guida;
- il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 febbraio 2020 da sindacati e associazioni datoriali – su invito del presidente del Consiglio e dei Ministri dell'Economia, del Lavoro, delle Politiche sociali, dello Sviluppo economico e della Salute – e integrato in data 24 aprile 2020 in vista della c.d. Fase 2 di progressiva riapertura delle attività;
- la DGR 3199 del 3 giugno 2020 con la quale è stata approvata la misura urgente "E' di nuovo sport", relativa alla concessione di contributi a sostegno dei Comitati/delegazioni regionali e delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) post emergenza epidemiologica da Covid-19 - anno 2020;
- l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per il sostegno al sistema sportivo lombardo attraverso il bando congiunto "È di nuovo sport" – anno 2020 approvato con DGR n. del

A.3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo i soggetti che alla data di presentazione della domanda possiedono i seguenti requisiti:

Linea 1 “Comitati/Delegazioni regionali”, senza scopo di lucro, aventi sede legale o operativa in Lombardia, attestata da Visura dell’Agenzia delle Entrate, appartenenti a:

- Federazioni Sportive Nazionali (FSN);
- Discipline Sportive Associate (DSA);
- Enti di Promozione Sportiva (EPS);
- Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP);
- Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP);
- Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP);
- Enti di Promozione Sportiva Paralimpici (EPSP).

Linea 2 “ASD/SSD lombarde”, senza scopo di lucro, aventi sede legale o operativa in Lombardia, attestata da Visura dell’Agenzia delle Entrate, con le seguenti caratteristiche:

- a) iscrizione al Registro CONI con affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN)¹;
- b) iscrizione al Registro CONI con affiliazione a Discipline Sportive Associate (DSA) o ad Enti di Promozione Sportiva (EPS)²;
- c) iscrizione al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) con affiliazione a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) o ad Enti di Promozione Sportiva Paralimpici (EPSP)³.

Nell’ambito del presente bando ciascuna ASD/SSD potrà presentare una sola domanda di contributo scegliendo obbligatoriamente una delle categorie individuate (FSN, DSA, EPS, FSP, FSNP, DSAP o EPSP), anche in caso di doppia iscrizione.

L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza nello statuto, di una regolamentazione che, nel suo complesso:

- a) vieti la distribuzione, diretta e indiretta, anche in occasione dello scioglimento del rapporto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;
- b) disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio;
- c) preveda la destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità, ivi compresa la finalità sportiva, o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.

Qualora lo Statuto non rispetti quanto di sopra delineato non sarà possibile procedere ad adeguamenti statutari e l’ente verrà considerato non ammissibile.

¹ L’iscrizione al registro deve risultare compiutamente perfezionata alla data di conclusione della fase di presentazione delle domande o, se questa ricade nella finestra del rinnovo dell’affiliazione, dovrà risultare correttamente perfezionata nei termini previsti ai fini dell’iscrizione al registro CONI per la stagione sportiva 2020/2021.

² Vedi nota 1

³ Vedi nota 1

Si ritiene che non perseguano finalità di lucro le società o associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al registro del CONI, costituite ai sensi dell'art. 90 della legge 289/2002.

Non sono ammissibili al presente bando i soggetti che al momento della presentazione della domanda:

- a) siano stati condannati, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, per illecito sportivo da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di iscrizione;
- b) siano stati condannati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, per l'uso di sostanze dopanti da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di iscrizione;
- c) siano stati sanzionati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di iscrizione, con la squalifica, inibizione o radiazione oppure con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI o di riferimento;
- d) nel caso di applicazione del Reg. UE 1407/2013, svolgano attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del regolamento.

Sono inoltre esclusi dal contributo:

- gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto registrato;
- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
- i soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali;
- i soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione;
- i soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 407/2013;
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ove applicabili;
- le persone fisiche;
- gli enti o soggetti aventi scopo di lucro.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

A.4 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 3.785.369,00, di cui 2.785.369,00 a carico di Regione Lombardia e 1.000.000,00 euro a carico di Fondazione Cariplo.

La dotazione finanziaria complessiva è così ripartita:

Linea 1: euro 100.000 per Comitati/Delegazioni.

Linea 2: euro 3.685.369,00 per ASD/SSD di cui:

- a) Euro 2.535.369,00 per ASD/SSD affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con ulteriore riparto tra le federazioni, sulla base dei dati forniti da CONI Lombardia;
- b) Euro 1.000.000,00 per ASD/SSD affiliate a Discipline Sportive Associate (DSA) o ad Enti di Promozione Sportiva (EPS);

- c) Euro 150.000,00 per ASD/SSD affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) o ad Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP).

Regione Lombardia si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria qualora dovessero rendersi disponibili risorse a Bilancio.

Il criterio di riparto del budget fra FSN è il seguente: 5% in funzione del numero di associazioni e società sportive affiliate; 20% in funzione del numero complessivo di tesserati; 75% in funzione del numero di tesserati di età inferiore a 18 anni.

In presenza di eventuali economie si procederà con la compensazione tra le diverse linee e il riparto delle eventuali economie nell'ambito di una medesima linea avverrà sulla base di una graduatoria unica, ordinata per punteggio conseguito e, in subordine, per data di presentazione della domanda.

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

B.1 CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Le risorse del presente bando sono di natura regionale e privata.

Per entrambe le linee, il contributo concesso sarà pari al massimo al 70% delle spese ammissibili e andrà da un minimo di 6.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.

Per i soggetti che dichiarano di svolgere attività economica con rilevanza non locale, le agevolazioni previste sono concesse alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento U.E. n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sugli aiuti «de minimis».

B.1.a. Regime di aiuto

Per i soggetti che svolgono attività economica di rilevanza non locale, la concessione delle agevolazioni finanziarie del bando in oggetto non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 1407/2013;
- alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- in caso di soggetti per cui si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, la competente UO "Sostegno al sistema sportivo" della Direzione Generale Sport e Giovani procederà per mezza del Registro Nazionale Aiuti (RNA) a verificare eventuali aiuti "de minimis" ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari che non può essere superiore a 200.000,00 euro, in relazione all'attività del soggetto rientrante nella nozione di impresa unica. Qualora l'importo sia superiore dell'aiuto concedibile verrà concesso un contributo nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile (art. 14 comma 4 del D.M. 115/2017);
- alle attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del regolamento 1407/2013 relative alla misura congiunta saranno svolte direttamente da Regione Lombardia.

Qualora nell'esercizio dell'attività istruttoria e di controllo delle domande di contributo presentate si ravvisi che i contributi concessi si configurano come regimi di aiuto, si adottano le modalità previste dalla presente DGR, in applicazione del regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt.

artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controllo), che si applica fino al 15 settembre 2020.

B.2 DOMANDE FINANZIABILI

Le domande di contributo devono comprendere spese riferite al periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 15 settembre 2020.

B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

Per entrambe le linee di intervento, sono considerate ammissibili le spese con giustificativo emesso nel periodo 1° settembre 2019 - 15 settembre 2020.

Tutte le spese dovranno risultare quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione.

In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

SPESE LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19

- a) spese per ripristino funzionalità degli impianti a seguito di mancato utilizzo prolungato e manutenzione su impianti di trattamento dell'aria e dell'acqua;
- b) spese di pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali e delle attrezzature;
- c) acquisto di beni per la riduzione del rischio di contagio da COVID-19 (es: dispositivi di protezione personali, termo-scanner per la rilevazione della temperatura, disinfettanti superfici, gel mani, dispenser sapone, pannelli divisorii in plexiglass, materiale informativo e segnaletica su COVID-19...);
- d) compensi al medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19;
- e) studi professionali e consulenti, con particolare riferimento all'assistenza fiscale e legale connessa al periodo di emergenza sanitaria e agli adempimenti per la ripartenza.

SPESE ORDINARIE

- f) spese per la gestione ordinaria degli impianti e delle strutture sportive (canoni di locazione / canoni concessori; utenze; manutenzione ordinaria);
- g) costi di tesseramento;
- h) tasse di iscrizione alle competizioni;
- i) compensi ai collaboratori sportivi e ad eventuale personale strutturato dell'ente;
- j) acquisto abbigliamento e attrezzature sportive;
- k) noleggio di veicoli e attrezzature;
- l) formazione/aggiornamento istruttori (es. utilizzo DAE, altro);
- m) acquisto e noleggio defibrillatori;
- n) polizze assicurative.

Non sono considerate ammissibili le spese per investimenti e acquisto di beni ammortizzabili⁴.

Inoltre, non sono ammissibili le erogazioni liberali o donazioni di qualsiasi genere.

I giustificativi relativi alle spese rendicontate devono indicare la quota da imputare al presente bando e non possono essere oggetto di altro contributo da parte di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

⁴ Per beni ammortizzabili si intendono quei beni durevoli con costo unitario superiore a 516,46 euro e con una vita utile di almeno 5 anni la cui produttività si esaurisce nel tempo con l'utilizzo del bene stesso.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione deve essere presentata dal Legale Rappresentante (o suo delegato/autorizzato alla firma) esclusivamente online sulla piattaforma Bandi Online all'indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire

da mercoledì 15 luglio 2020, ore 10:00 entro e non oltre martedì 15 settembre 2020, ore 16.00.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti in un Manuale per la presentazione della domanda che verrà pubblicato su Bandi On Line entro la data di apertura del bando.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art.27 bis (ONLUS, Federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI).

C.1.a. Documenti necessari per presentare la domanda

Ai fini della partecipazione al bando, il soggetto proponente deve allegare in formato elettronico i documenti segnalati di seguito:

- statuto vigente regolarmente registrato;
- bilancio consuntivo/rendiconto gestionale approvato dell'ultimo esercizio finanziario con nota integrativa e relazione sulla gestione, se presenti;
- visura dell'Agenzia delle Entrate attestante la sede legale e/o operativa in Lombardia;
- modulo in formato elettronico, disponibile nella procedura Bandi On Line, relativo alle spese sostenute e da sostenere (Allegato 13);
- solo in caso di presentazione della domanda firmata da un soggetto delegato, è necessario inserire l'incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (firmato dal legale rappresentante) e copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.

La domanda di partecipazione, generata automaticamente all'interno della procedura Bandi On Line, dovrà essere firmata elettronicamente dal Rappresentante legale o suo delegato e caricata nel sistema.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un **massimo di 40 punti per la Linea 1 e 100 punti per la Linea 2**.

Terminata la fase di valutazione delle domande pervenute verrà definita, entro il 30 ottobre 2020, la graduatoria dei soggetti ammessi e finanziati e dei soggetti non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei soggetti non ammissibili a contributo (risultanti dall'esito dei controlli effettuati sui soggetti finanziabili).

L'assegnazione delle risorse, in caso di parità di punteggio, verrà effettuata secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda per la protocollazione (data e ora).

C.2 ISTRUTTORIA

C.2.a. Modalità e tempi del processo

L'approvazione della graduatoria avverrà entro il 30 ottobre 2020, con le seguenti modalità:

- assegnazione dei punteggi sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti e dei parametri di valutazione specificati nel successivo punto C.3.b;
- verifica, per le domande proposte a contributo, dell'ammissibilità dei soggetti richiedenti sulla base dei requisiti specificati nel precedente punto A.3;
- controllo delle dichiarazioni rese (dei parametri di valutazione specificati nel successivo punto C.3.b), su un campione pari al 15% delle domande finanziabili.

Il soggetto che a seguito dei controlli dovesse aver reso dichiarazioni non rispondenti al vero sarà ritenuto non finanziabile.

La procedura di selezione è demandata ad una specifica Commissione Paritetica composta da rappresentanti di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, che sarà nominata dopo la chiusura del bando.

Valutazione delle domande

La valutazione delle domande avviene sulla base dei criteri di seguito riportati:

Linea 1 "Comitati/Delegazioni regionali delle FSN, DSA/EP, CIP (FSP, FSNP, DSAP, EPSP)

Griglia di attribuzione dei punteggi

Criterio 1: Elementi aggravanti il danno subito da Covid-19				Fino a 20 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
1	Modifiche organizzative/strutturali che si prevede di implementare per la ripresa delle attività	implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori	5	max	20
		implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori, accompagnate da un	10		

		investimento in trasformazione digitale			
		implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori, accompagnate dall'avvio di investimenti strutturali con spese in conto capitale	20		
Critero 2: stagione agonistica 2019-2020 fino al 15/09/2020 o anno solare 2020 fino al 15/09/2020. Presenza di squadre femminili e/o maschili di categoria giovanile e/o categoria assoluta, di rappresentativa regionale che partecipano a gare/trofei, campionati interregionali, nazionali, europei, mondiali				Fino a 20 punti	
	SOTTOCRITERI		PUNTEGGIO ASSEGNATO		
2	Presenza di squadre di categoria giovanile femminile (anno di nascita 2002 e successivi)	NO	0	max	10
		SI	5		
	Presenza di squadre di categoria giovanile maschile (anno di nascita 2002 e successivi)	NO	0		
		SI	5		
3	Presenza di squadre di categoria assoluta femminile	SI	5	max	10
		NO	0		
	Presenza di squadre di categoria assoluta maschile	SI	5		
		NO	0		
				tot	20
				TOTALE	40

Linea 2 "ASD/SSD lombarde"

Griglia di attribuzione dei punteggi per ASD/SSD iscritte a registro CONI e affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS)

Criterio 1: Elementi aggravanti il danno subito da Covid-19				Fino a 35 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
1	Luogo di svolgimento dell'attività sportiva	esclusivamente all'aperto	2	max	10
		parzialmente al chiuso	5		
		esclusivamente al chiuso	10		
2	Modifiche organizzative/strutturali che si prevede di implementare per la ripresa delle attività	implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori	4	max	15
		implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori, accompagnate da un investimento in trasformazione digitale	8		
		implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori, accompagnate dall'avvio di investimenti strutturali con spese in conto capitale	15		
3	Rapporto fra i costi sostenuti nel periodo emergenza COVID-19 (marzo-giugno 2020) e il numero dei tesserati.	rapporto pro-capite inferiore a 50 euro	2	max	10
		rapporto pro-capite compreso fra 50 euro e 10 euro	5		
		rapporto pro-capite superiore a 100 euro	10		
				tot	35
Criterio 2: Dimensione dell'organizzazione				Fino a 35 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGIO ASSEGNATO		

4	numero complessivo tesserati (vanno conteggiati solo i tesserati per la FSN su cui ci si candida)	da 0 a 99	4	max	9
		da 100 a 249	7		
		oltre 250	9		
5	numero complessivo tesserati minorenni (vanno conteggiati solo i tesserati per la FSN su cui ci si candida)	da 0 a 49	1	max	7
		da 50 a 99	3		
		da 100 a 199	5		
		oltre 200	7		
6	numero tesserati minorenni (vanno conteggiati solo i tesserati per la FSN su cui ci si candida)/totale tesserati	da 0% a 24,99% (su tot tesserati)	1	max	7
		da 25 a 49,99 % (sul tot tesserati)	3		
		da 50% a 74,99% (su tot tesserati)	5		
		da 75% a 100% (su tot tesserati)	7		
7	numero tesserati con disabilità (vanno conteggiati solo i tesserati per la FSN su cui ci si candida)/totale tesserati	da 0% a 5% (su tot tesserati)	2	max	6
		da 5,01% a 15% (su tot tesserati)	4		
		oltre il 15,01% (su tot tesserati)	6		
8	presenza di affiliazioni ulteriori in aggiunta a quella per cui l'ASD/SSD si candida (polisportive)	nessuna ulteriore affiliazione	0	max	6
		da 1 a 3 affiliazioni ulteriori	3		
		oltre 3 affiliazioni ulteriori	6		
				tot	35
Criterio 3: Dimensione socio-educativa				Fino a 18 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
9	Aver attivato nel biennio 2018-2019 misure volte a promuovere l'inclusione delle fasce svantaggiate (es. gratuità o riduzione rette d'iscrizione, fornitura gratuita dell'attrezzatura sportiva, servizi collaterali quali trasporto, visita sportiva offerta ecc.)	no, nessuna misura	0	max	8
		sì, 1 misura	4		

		sì, varie misure	8		
10	Aver attivato nel biennio 2018-2019 misure di inclusione di persone con disabilità promuovendo progetti di sport integrato con normodotati	no	0	max	5
		sì	5		
11	Aver attivato nel biennio 2018-2019 collaborazioni con soggetti terzi per sensibilizzare i propri iscritti rispetto ai seguenti temi: alimentazione corretta, promozione del benessere psico-fisico	no	0	max	5
		sì	5		
				tot	18
Criterio 4: Capacità di lavorare in rete col territorio				Fino a 12 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
12	Aver svolto negli ultimi 2 anni una o più iniziative in partenariato con istituti scolastici per la realizzazione di percorsi integrati in grado di massimizzare le capacità dello sport di veicolare contenuti educativi (no semplice affitto/uso spazi)	NO	0	max	4
		SI	4		
13	Aver svolto negli ultimi 2 anni una o più iniziative in collaborazione con un ente locale volte a veicolare attraverso lo sport contenuti a carattere sociale/educativo capaci di raggiungere soggetti diversi e ulteriori rispetto ai propri tesserati	NO	0		4
		SI	4		
14	Aver svolto negli ultimi 2 anni una o più iniziative in partenariato con enti sociali che si occupano di formazione/inclusione per rafforzare la funzione socioeducativa delle attività (no scuole)	NO	0	max	4
		SI	4		

				tot	12
				TOTALE	100

Griglia di attribuzione dei punteggi per ASD/SSD iscritte a registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) e affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) ed Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP)

Criterio 1: Elementi aggravanti il danno subito da Covid-19				Fino a 35 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
1	Luogo di svolgimento dell'attività sportiva	esclusivamente all'aperto	2	max	10
		parzialmente al chiuso	5		
		esclusivamente al chiuso	10		
2	Modifiche organizzative/strutturali che si prevede di implementare per la ripresa delle attività	implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori	4	max	15
		implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori, accompagnate da un investimento in trasformazione digitale	8		
		implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori, accompagnate dall'avvio di investimenti strutturali con spese in conto capitale	15		
3	Rapporto fra i costi sostenuti nel periodo emergenza COVID-19 (marzo-giugno 2020) e il numero dei tesserati. Possono essere imputati i costi di competenza del periodo in oggetto il cui pagamento risulta rinviato/dilazionato.	rapporto pro-capite inferiore a 50 euro	2	max	10
		rapporto pro-capite compreso fra 50 euro e 100 euro	5		
		rapporto pro-capite superiore a 100 euro	10		
				tot	35

Criterio 2: Dimensione dell'organizzazione				Fino a 35 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
4	Numero complessivo tesserati con disabilità (NB: per le FSNP, per le DSAP per EPSP vanno conteggiati solo i tesserati paralimpici e non eventuali tesserati normodotati)	da 0 a 19	4	max	9
		da 20 a 49	7		
		Oltre 50	9		
5	Gestione nell'ambito dell'organizzazione di diversi tipi di disabilità (fisici / intellettivo-relazionali / sensoriali)	NO	2	max	6
		SI	6		
6	Offerta sportiva articolata su più discipline sportive	una sola disciplina sportiva	2	max	7
		da 2 a 3 discipline sportive	4		
		oltre 4 discipline sportive	7		
7	Numero di affiliazioni	una sola affiliazione	2	max	7
		da 5,01% a 15% (su tot tesserati)	4		
		2 affiliazioni	7		
8	Presenza, in aggiunta ai tecnici sportivi, di animatori sportivi (anche volontari) che offrano servizi collaterali ai tesserati (es. trasporti; assistenza in spogliatoio...)	NO	2	max	6
		SI	6		
				tot	35

Criterio 3: Dimensione socio-educativa				Fino a 18 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGI O ASSEGNATO		
9	Aver attivato nel biennio 2018-2019 misure volte a promuovere la partecipazione all'attività sportiva (es. gratuità o riduzione rette d'iscrizione, fornitura gratuita dell'attrezzatura sportiva, servizi collaterali quali trasporto, visita sportiva offerta ecc.)	no, nessuna misura	0	max	8
		sì, 1 misura	4		
		sì, varie misure	8		
10	Aver attivato nel biennio 2018-2019 misure di inclusione promuovendo occasioni di sport integrato con normodotati	NO	0	max	5
		SI	5		
11	Aver attivato nel biennio 2018-2019 collaborazioni con soggetti terzi per favorire il benessere psico-fisico dei propri iscritti e delle loro famiglie (es sportelli informativi, sportelli di sostegno psicologico, attività ludico-ricreative)	NO	0	max	5
		SI	5		
				tot	18
Criterio 4: Capacità di lavorare in rete col territorio				Fino a 12 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGI O ASSEGNATO		
12	Aver svolto negli ultimi 2 anni una o più iniziative in partenariato con istituti scolastici per iniziative di sensibilizzazione (sia per l'avvicinamento alla pratica sportiva di persone con disabilità sia	NO	0	max	4
		SI	4		

	per la promozione dell'attività motoria adattata nelle scuole)				
13	Aver svolto negli ultimi 2 anni una o più iniziative in collaborazione con un ente locale volte a veicolare attraverso lo sport contenuti a carattere sociale/educativo capaci di raggiungere soggetti diversi e ulteriori rispetto ai propri tesserati	NO	0		4
		SI	4		
14	Aver svolto negli ultimi 2 anni una o più iniziative in partenariato con enti sociali al fine di massimizzare le capacità dello sport di veicolare contenuti educativi	NO	0	max	4
		SI	4		
				tot	12
				TOTALE	100

Sono previste tre fasce di merito, in base al punteggio totale raggiunto, di seguito illustrate:

ENTITA' DEL CONTRIBUTO – Linea 1		
	Punteggio	Contributo massimo
FASCIA A	Da 30 a 40 punti	10.000 euro
FASCIA B	Da 16 a 29 punti	8.000 euro
FASCIA C	Fino a 15 punti	6.000 euro

ENTITA' DEL CONTRIBUTO – Linea 2		
	Punteggio	Contributo massimo
FASCIA A	Da 86 a 100 punti	10.000 euro
FASCIA B	Da 66 a 85 punti	8.000 euro
FASCIA C	Fino a 65 punti	6.000 euro

Il contributo concesso - a fondo perduto - non può superare il 70% delle spese indicate nel Modulo in formato elettronico relativo alle spese sostenute e da sostenere presente nella piattaforma Bandi On Line (Allegato 13);

In ogni caso il contributo assegnabile non può essere inferiore a 1.000 euro.

C.2.b. Integrazione documentale

Regione Lombardia e Fondazione Cariplo si riservano la facoltà di chiedere ai soggetti chiarimenti e integrazioni necessari, fissando i termini per la risposta, che non potranno essere superiori a 10 giorni solari dalla data della richiesta, sia nella fase di valutazione sia nella fase di rendicontazione.

In caso di richiesta di integrazioni, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

L'assenza della domanda di partecipazione generata dal sistema e firmata elettronicamente dal legale rappresentante o da suo delegato autorizzato non può essere sanata tramite richiesta di integrazioni documentali e comporta l'inammissibilità formale della domanda.

C.2.c. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro il 30 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo e il Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia approveranno con propri provvedimenti la graduatoria dei soggetti ammessi e finanziati e dei soggetti non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei soggetti non ammissibili a contributo (risultanti dall'esito dei controlli effettuati sui soggetti finanziabili).

La graduatoria verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sui siti di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, specificando l'entità del contributo e con comunicazione congiunta di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo gli esiti verranno trasmessi al rappresentante legale del soggetto richiedente.

C.3 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

La rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti ammessi al contributo, a cura dei soggetti beneficiari, avverrà sulla piattaforma Bandi On Line, nel rispetto delle regole di rendicontazione stabilite nel Bando al successivo par. C.3.a.

C.3.a. Adempimenti post concessione

La procedura di rendicontazione sarà disponibile sulla piattaforma Bandi On Line dal 4 gennaio 2021 e sino al 3 febbraio 2021, pena la decadenza del contributo.

Tutte le spese, riferite al periodo 1° settembre 2019 / 15 settembre 2020, dovranno risultare quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione.

Non è ammessa l'autocertificazione delle spese, né dei pagamenti.

A tal fine i soggetti beneficiari dovranno obbligatoriamente allegare, nell'applicativo informatico, copia dei documenti fiscalmente validi e quietanzati delle spese effettivamente sostenute (dimensione massima di ciascun file pdf: 3MB).

Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati dai beneficiari per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L.136/2010, art.3, comma 1 e 3 e successive modificazioni).

Il contributo viene erogato in due momenti, come di seguito descritto:

- **ANTICIPAZIONE**, che sarà erogata previa richiesta da parte del soggetto beneficiario in fase di domanda di contributo; l'ammontare dell'anticipazione sarà definito in sede di approvazione delle graduatorie compatibilmente con le disponibilità finanziarie, per un importo almeno pari al 30% del contributo assegnato.

Per l'erogazione dell'anticipazione è inoltre necessario provvedere all'accettazione del contributo attraverso la piattaforma Bandi On Line – entro 7 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo - come da indicazioni che saranno dettagliate nel Manuale per la presentazione della domanda, e produrre contestualmente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL e la documentazione necessaria per le verifiche antimafia previste dalla normativa.

Nello specifico:

- per i soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL: dichiarazione di assenza posizioni INPS/INAIL;
- per i soggetti iscritti in CCIAA: dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..

Qualora a seguito di verifica della rendicontazione presentata il contributo ammissibile fosse inferiore rispetto a quanto già erogato in sede di anticipazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione della somma eccedente con le modalità che verranno indicate successivamente all'approvazione della graduatoria.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Ai fini della concessione del contributo il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dal contributo.

L'importo da erogare sarà arrotondato, così come previsto dall'art. 5 della l.r. 19/2014 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" con la seguente modalità:

- all'unità di euro inferiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 0 e 49.
- all'unità di euro superiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 50 e 99.
- **SALDO**: la documentazione di rendicontazione dovrà pervenire entro il 3 febbraio 2021 e il saldo finale verrà erogato a fronte della verifica della rendicontazione.

L'ammontare del contributo erogabile è determinato esclusivamente in proporzione alle spese valutate come ammissibili e nei limiti previsti del contributo assegnato.

Per entrambe le linee, il contributo concesso sarà pari al 70% delle spese ammesse e andrà da un minimo di 6.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro. Il contributo erogabile, a seguito di verifica della rendicontazione, non potrà in ogni caso, essere inferiore a 1.000,00 euro.

C.3.b. Caratteristiche della fase di rendicontazione

La rendicontazione dovrà essere presentata sulla piattaforma Bandi Online a partire dal 4 gennaio ore 10.00 entro e non oltre il 3 febbraio 2021 ore 16.00.

Il contributo verrà erogato dietro presentazione della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute e quietanzate.

Non è ammessa l'autocertificazione delle spese, né dei pagamenti.

Ai fini dell'erogazione del contributo saranno considerate ammissibili soltanto le spese:

- rientranti nelle tipologie indicate al punto B.3 e quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione;
- comprovate da regolari documenti fiscali (fatture/ricevute);
- intestate unicamente al soggetto beneficiario del contributo e corredate da estratti conto o documenti che consentano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati dal beneficiario, con modalità che siano tracciabili.

Non saranno accettati in nessun caso:

- i pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, forniture, servizi, etc.);
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

L'importo delle spese ammissibili dovrà essere esposto al netto dell'IVA, qualora la stessa possa essere recuperata, o al lordo dell'IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.

La liquidazione del contributo avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute da parte del soggetto beneficiario, previa verifica delle spese ammissibili.

Si ricorda che il contributo erogabile è determinato esclusivamente in proporzione alle spese valutate come ammissibili e nel limite del contributo concesso.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo di:

- conservare gli originali della documentazione di spesa per almeno tre anni dalla data di liquidazione del contributo;
- segnalare tempestivamente all'indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it eventuali variazioni relativamente a coordinate bancarie, denominazione sociale, Legale Rappresentante.

D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I competenti organi di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo provvederanno a dichiarare la decadenza/revoca del contributo concesso in caso di:

- mancata o irregolare presentazione della documentazione di rendicontazione di cui al paragrafo C.4.b;
- rilascio di dichiarazioni mendaci;
- sopraggiunte condanne e sanzioni di cui al punto A.3 – lettere a), b) e c) - intercorrenti tra il momento della presentazione della domanda di contributo e l'erogazione dell'agevolazione;
- mancata esibizione, in fase di controllo, degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il pagamento delle spese rendicontate;
- impedimento da parte dei beneficiari al regolare svolgimento delle procedure di controllo;
- mancato raggiungimento del valore previsto per l'erogazione del contributo minimo di cui al precedente punto C.4.b;

- mancato rispetto dei requisiti per la concessione degli aiuti in “de minimis”, applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica e di rilevanza non locale e limitatamente alla quota di contributo regionale.

La perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo A.3 (variazioni statutarie che comportino la perdita dello scopo di lucro così come definito dal bando, sopravvenute sanzioni/condanne per i soggetti sportivi per le fattispecie previste dal bando, sportivi perdita del requisito di affiliazione o registrazione al CONI/CIP per i soggetti come descritto nel bando) deve essere comunicata entro e non oltre 15 giorni alla casella sport@pec.regione.lombardia.it

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta del contributo, deve essere comunicata a Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, accedendo all'apposita sezione di Bandi Online. In tal caso si procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate.

D.3 ISPEZIONI E CONTROLLI

Regione Lombardia e Fondazione Cariplo si riservano la possibilità di effettuare specifici controlli a campione nell'ambito dell'istruttoria formale, prima della pubblicazione della graduatoria.

Ulteriori controlli sono previsti sulle dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante anche mediante l'utilizzo di banche dati e sulla documentazione presentata da parte del soggetto in tutte le fasi del processo.

Sono inoltre previsti controlli ispettivi eseguiti da funzionari di Regione Lombardia formalmente incaricati presso la sede legale del soggetto beneficiario.

In tale fase il Legale Rappresentante o suo delegato, è tenuto a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta in sede di rendicontazione relativamente alle spese effettivamente sostenute e dei relativi strumenti di pagamento, nonché ogni altro documento attinente la realizzazione dell'attività, pena la revoca del contributo assegnata e, se già liquidata, la conseguente restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali.

D.4 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Al fine di misurare l'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura di intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- ✓ Numero di associazioni/società sportive finanziate
- ✓ Numero di tesserati riconducibili alle associazioni/società sportive finanziate

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di adesione che di rendicontazione. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Sostegno al sistema sportivo della Direzione Generale Sport e Giovani – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.

I referenti per Fondazione Cariplo sono il Direttore pro-tempore Area Servizi alla Persona, e – limitatamente all'istruttoria amministrativa della rendicontazione - il Direttore pro-tempore Area Gestione Erogazioni.

D.6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 6.

D.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi e sul sito di Fondazione Cariplo www.fondazionecariplo.it - Sezione Contributi/Bandi, dove saranno disponibili anche le risposte alle domande frequenti (FAQ).

Per informazione sul Bando è possibile scrivere una mail all'indirizzo dinuosport@regione.lombardia.it .

Per le richieste di assistenza tecnica relative a Bandi On Line è possibile contattare il Call Center di Aria Spa al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012, n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	È DI NUOVO SPORT
DI COSA SI TRATTA	<p>Il bando ha l'obiettivo di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche duramente colpite dalla crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19 che, nonostante la sospensione dell'attività sportiva prevista dal DPCM 08/03/2020 hanno dovuto sostenere numerose spese di carattere ordinario e, parallelamente, hanno visto ridotte significativamente le proprie entrate. A questo si aggiungono i costi da sostenere per la ripartenza, quali le operazioni di sanificazione e le necessarie modifiche organizzative per ottemperare alle disposizioni fornite dallo Stato in termini di distanziamento sociale da garantire, numero massimo dei partecipanti ai corsi sportivi, ecc.</p> <p>A tal fine verranno attivate due linee di intervento, come dettagliato al successivo punto "Chi può partecipare".</p>
TIPOLOGIA	Contributi a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Linea 1, rivolta ai Comitati e le Delegazioni regionali della Lombardia di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico);</p> <p>Linea 2, rivolta a ASD/SSD iscritte al Registro CONI con affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN); iscritte al Registro CONI con affiliazione a Discipline Sportive Associate (DSA) o ad Enti di Promozione Sportiva (EPS); iscritte al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) con affiliazione a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) o ad Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP).</p>
RISORSE DISPONIBILI	La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 3.785.369,00, di cui 2.785.369,00 a carico di Regione Lombardia e 1.000.000,00 euro a carico di Fondazione Cariplo.
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	<p>Contributo a fondo perduto fino a un massimo del 70% delle spese ammissibili, da un minimo di 6.000 euro a un massimo di 10.000 euro.</p> <p><i>Il contributo erogabile non potrà essere inferiore a 1.000 euro.</i></p>
DATA DI APERTURA	Mercoledì 15 luglio 2020, ore 10.00
DATA DI CHIUSURA	Martedì 15 settembre 2020, ore 16.00
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata esclusivamente on line sul sito Bandi On Line www.bandi.servizirl.it e dovrà essere accompagnata da tutti i documenti previsti dal bando.</p> <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di protocollazione elettronica.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	Valutativa, con graduatoria.
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo di Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151, dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.</p> <p>Per informazioni sul bando scrivere a: dinuosport@regione.lombardia.it</p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

DIREZIONE GENERALE	Sport e Giovani
UNITA' ORGANIZZATIVA	Sostegno al sistema sportivo
TELEFONO	02/6765.2048
INDIRIZZO	P.zza Città di Lombardia, 1, Milano
CASELLA DI POSTA CERTIFICATA	sport@pec.regione.lombardia.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO	dal lunedì al giovedì: 9:30 -12:30 / 14:30 -16:30; il venerdì: 9:30 / -12:30

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere tramite bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Lombardia - IBAN: IT 58 Y030 6909 7900 0000 0001918, causale "accesso L. n. 241/1990".

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005).

D.9SINTESI TEMPISTICHE BANDO

FASI	TEMPISTICHE
PRESENTAZIONE DOMANDE	Da mercoledì 15 luglio, ore 10.00 A martedì 15 settembre, ore 16.00
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	Entro venerdì 30 ottobre 2020
ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO	Entro 7 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE	Da mercoledì 9 dicembre a martedì 22 dicembre 2020
PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONE	Da lunedì 4 gennaio a mercoledì 3 febbraio 2021 tramite piattaforma Bandi On Line
LIQUIDAZIONE SALDO	Entro 60 giorni dall'invio della rendicontazione

D.10 ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI

D.10.a Suddivisione della dotazione finanziaria tra le Federazioni Sportive Nazionali (FSN)

All. 1 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

All. 2 Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul bando

All. 3 Richiesta di accesso agli atti

All. 4 Diritto di accesso ai documenti amministrativi

All. 5 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL

All. 6 Informativa sul trattamento dei dati personali

All. 7 Informativa sugli obblighi in tema antiriciclaggio

All. 8 Informativa sulla clausola antitruffa

All. 9 Informativa sull'adeguata verifica

All. 10 Istruzioni sulla firma elettronica

All. 11 Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo

All. 12 Istruzioni sull'Antimafia

All. 13 Modulo in formato elettronico

Accordo di contitolarità ex art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679

Tra

Fondazione Cariplo, con sede legale in Milano, via Daniele Manin 23, c.f. n. 00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, nella persona del Direttore Generale, Sergio Urbani, delegato allo scopo (**di seguito denominata "Fondazione Cariplo" o "Parte"**)

e

Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1, c.f. 80050050154, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale Sport e Giovani, Simone Rasetti, delegata allo scopo (di seguito denominata "**Regione**" o "**Parte**"),

Fondazione Cariplo unitamente a Regione Lombardia sono denominate di seguito "**Parti**", ovvero "**Contitolari**".

Premesso che

(a) le Parti hanno stipulato in data _____ un Accordo di collaborazione volto a definire la realizzazione di un bando congiunto, denominato "È di nuovo sport" (di seguito "Bando");

(b) le Parti, con il Bando, intendono supportare economicamente il sistema sportivo lombardo, la cui sostenibilità economica è stata duramente colpita dagli effetti dell'emergenza sanitaria COVID-19 attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto (di seguito "Contributi");

(c) nell'esecuzione delle varie attività previste nell'ambito del predetto Bando, le Parti tratteranno dati personali riferibili a soggetti che a vario titolo collaborano all'interno degli enti proponenti;

(d) le Parti hanno definito congiuntamente i mezzi e le finalità del trattamento dei dati che saranno acquisiti nell'ambito del Bando formulando, nei termini del documento allegato sub 1, il testo dell'apposita informativa conforme alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, che sarà resa disponibile insieme al testo del Bando;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. OGGETTO DELL'ACCORDO E RELATIVE RESPONSABILITÀ

2.1. Il presente Accordo di contitolarità intende disciplinare le responsabilità di ciascuna delle Parti in relazione ai trattamenti che saranno realizzati nell'ambito del Bando.

2.2 Le Parti hanno stabilito che per la presentazione delle domande, la successiva istruttoria e la fase di rendicontazione verrà utilizzata unicamente la piattaforma informatica "Bandi Online" messa a disposizione da Regione Lombardia, di cui la stessa garantisce la piena funzionalità.

2.3 La Regione assume ogni responsabilità relativamente alla gestione della sicurezza informatica dei dati riportati in piattaforma. Regione Lombardia è responsabile per la finalità di definizione delle regole dei mezzi e misure di sicurezza oltre che per il presidio e monitoraggio dell'iniziativa.

2.4 La Regione si impegna a mettere a disposizione della Fondazione le credenziali per accedere alla piattaforma da remoto, visualizzare tutto il materiale caricato sulla piattaforma dagli enti proponenti, garantire le attività di istruttoria e verifica rendicontazione. La Regione assicura altresì la produzione della necessaria reportistica.

2.5 La Fondazione sarà responsabile dei dati ricevuti da Regione e si impegna a garantirne un utilizzo conforme alle finalità concordate garantendo adeguato impiego di mezzi e misure di sicurezza.

3. ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

3.1. L'Interessato, conformemente a quanto specificato nella Informativa, potrà esercitare i propri diritti ai sensi della Normativa Applicabile nei confronti dei Contitolari mediante i canali di contatti indicati.

3.2. I Contitolari si impegnano ad evadere le richieste di esercizio dei diritti degli Interessati senza ingiustificato ritardo e, comunque, nel rispetto dei termini indicati dalla Normativa Applicabile.

3.3. I diritti esercitabili dagli Interessati e che devono essere garantiti dai Contitolari sono previsti dagli art. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679;

3.4. In caso di esercizio dei diritti da parte di un Interessato riguardante uno dei trattamenti ricompresi nel presente Accordo avanzata solo nei confronti di uno dei Contitolari, sarà premura di quest'ultimo comunicare tempestivamente e, in ogni modo, non oltre 5 giorni dal momento del ricevimento della richiesta, all'altro Contitolare detta circostanza, ciò al fine di permettere a quest'ultimo di dare adempimento alle richieste esercitate dall'Interessato limitatamente al perimetro di propria competenza.

3.5. I Contitolari si impegnano, laddove necessario, in caso di richiesta pervenuta da parte degli interessati che esercitano i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18,19,20,21 e 22 del Regolamento UE 2016/679 a collaborare e condividere i termini della risposta nonché il piano delle attività da effettuare necessario per garantire la corretta evasione della richiesta pervenuta, garantendo le eventuali revoche, rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste.

3.6 Il contatto per l'esercizio degli interessati è:

- per Fondazione Cariplo email privacy@fondazionecariplo.it, ovvero mediante posta agli indirizzi di: Fondazione Cariplo in Milano, via Daniele Manin 23;
- per Regione Lombardia posta elettronica certificata sport@pec.regione.lombardia.it.

4. CONSERVAZIONE DEI DATI

4.1. I Contitolari si impegnano a conservare i dati personali degli Interessati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità del trattamento e comunque non superiore a cinque anni.

5. MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE DI SICUREZZA

5.1. I Contitolari si impegnano ad implementare e rispettare le Misure tecniche ed organizzative di cui all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Regione Lombardia ha definito tutte le misure tecniche e di sicurezza relative all'utilizzo della piattaforma e del rilascio delle credenziali agli utenti che verranno profilati.

6. DATA BREACH

6.1. Qualora si verifichi un Data Breach riguardante i trattamenti di Dati personali oggetto dell'accordo di collaborazione, il Contitolare che verrà a conoscenza di detta circostanza dovrà informare per iscritto l'altra Parte senza ingiustificato ritardo e, comunque, non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'evento predetto. Al fine di provvedere alla comunicazione della violazione entro le 72 ore come previsto dall'art. 33 e 34 del GDPR.

6.2. La comunicazione di cui al punto precedente dovrà avvenire utilizzando gli indirizzi mail di cui al punto 6 del presente Accordo.

6.3. I Contitolari si obbligano a collaborare reciprocamente al fine di contenere gli effetti della violazione, adottando ogni misura ritenuta necessaria al fine di mitigare i rischi e ricondurre lo stato di protezione dei Dati personali alla situazione precedente al verificarsi dell'evento.

6.4. Ove richiesto da uno dei Contitolari, l'altra Parte si impegna a comunicare le misure di rimedio adottate in via autonoma al fine di mitigare gli effetti dannosi dell'evento lesivo.

7. REGISTRI DEI TRATTAMENTI

Allegato 2

7.1. Ciascuna Parte è responsabile della gestione, corretta compilazione e aggiornamento del proprio registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del Regolamento UE 2016/679.

8. RUOLI IN AMBITO PRIVACY

8.1. I contatti referenti interni e/o esterni preposti alla tutela della protezione dei dati personali da ciascuna delle Parti sono:

- per Fondazione – Mariachiara De Benedetto – mariachiaradebenedetto@fondazionecariplo.it

- per Regione Lombardia – Marco Cassin – marco_cassin@regione.lombardia.it

8.2. I Contitolari si impegnano a comunicare tempestivamente e, in ogni caso, entro 10 (dieci) giorni qualsiasi modifica e/o integrazione dei predetti nominativi. 41

9. DURATA

9.1. Il presente Accordo sarà valido per tutta la durata dell'Accordo stipulato tra le Parti e fino al termine del trattamento dei dati di cui le Parti sono Contitolari.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. Il presente Accordo è regolato e sarà interpretato secondo la legge italiana.

10.2. Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

11. DISPOSIZIONI FINALI

11.1. Le Parti, inoltre, si impegnano a comunicare agli Interessati eventuali variazioni e/o emendamenti del presente Accordo.

11.2. Qualsiasi modifica e/o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante per i Contitolari se non prima espressamente approvata per iscritto da tutte le Parti.

11.3 Le Parti si danno atto che, in caso di inadempimento del presente Accordo il Contitolare inadempiente si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni e qualsiasi conseguenza che quest'ultimo dovesse subire per l'eventuale mancata applicazione e/o violazione della normativa di riferimento e della mancata osservanza delle obbligazioni di cui al presente Accordo.

Milano, _____

Fondazione Cariplo

Il Direttore Generale

Sergio Urbani

Regione Lombardia

Il Direttore Generale della DG Sport e Giovani Simone Rasetti
